



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROSAPEPE ROBERTO

Nella seduta del 27/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari non maturati. Insoddisfatto del riscontro reitera la domanda ai fini dell'accertamento del diritto alla restituzione proporzionale alla durata del contratto di tali voci di costo, oltre agli interessi.

Costitutosi, il resistente deduce l'infondatezza della domanda sottolineando la natura *up front* delle commissioni richieste e la carenza di legittimazione passiva relativamente al premio assicurativo. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dalla documentazione versata in atti e sulla scorta dei consolidati orientamenti dell'Arbitro emerge che le commissioni dell'intermediario mandatario e di gestione del finanziamento remunerano anche attività tipicamente *recurring*, facendo riferimento la prima alla



esecuzione del contratto e la seconda agli oneri per la gestione del finanziamento; la provvigione dovuta ai soggetti incaricati fuori sede del pari ha natura *recurring* atteso il richiamo dell'attività di intermediazione del prestito in quanto nella nozione di intermediario del credito rientrano anche le società finanziarie mandatarie, coinvolte anche nella gestione e l'opacità del generico riferimento ad ogni altra attività afferente la conclusione dell'affare.

Da tali circostanze deriva il diritto del ricorrente alla retrocessione di € 2.312,05, al netto di quanto già rimborsato, sulla scorta del noto criterio proporzionale alla durata del finanziamento

Quanto al premio assicurativo, va, in limine, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22, l.n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinviengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento". Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolata (sempre in applicazione del criterio proporzionale) in € 719,36.

Così per il complessivo importo di € 3.031,41 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

La natura seriale del ricorso esclude la rimborsabilità delle spese legali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.031,41, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABRIZIO MAIMERI